

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IGIENE URBANA DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIARI (BRESCIA)

CIG 80586754FC

1. PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.06.2019 questa Società ha deliberato di affidare i seguenti servizi di igiene urbana da effettuarsi sul territorio del Comune di Chiari (Brescia):

- Servizio di raccolta porta a porta di rifiuti urbani (R.U.); secondo quanto indicato nell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora innanzi anche CSA), a cui si rinvia;
- Servizio di Guardiania del Centro di raccolta del Comune di Chiari; secondo quanto indicato nell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, a cui si rinvia;
- Servizio di spazzamento manuale con soffiatore e spazzamento meccanico con soffiatrice piccola; secondo quanto indicato nell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, a cui si rinvia;
- Servizio di spazzamento manuale; secondo quanto indicato nell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, a cui si rinvia.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è Chiari [codice NUTS ITC47]

CIG 80586754FC.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Sig. Bergomi Defendente, dipendente con qualifica dirigenziale di Chiari Servizi Srl.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Capitolato Speciale di Appalto e relativo Elenco prezzi.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.chiariservizi.it>.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo della Piattaforma telematica, utilizzando la relativa funzionalità disponibile, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **segreteria@pec.chiariservizi.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo del servizio (in euro) è così costituito:

	Totale annuale	Totale triennio	Totale triennio + biennio opzionale
Servizio (importo soggetto a ribasso)	455.300,00	1.365.900,00	2.276.500,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	5.400,00	16.200,00	27.000,00
Totale	460.700,00	1.382.100,00	2.303.500,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'operatore economico è tenuto a indicare nella propria offerta economica e che la stazione appaltante si riserva di stimare, al fine della valutazione delle congruità delle offerte.

Codice CPV principale: 90511100-3

Il contratto è stipulato per 36 mesi, mentre per i successivi 24 mesi il rapporto contrattuale costituisce opzione esercitabile da parte della Stazione Appaltante con le modalità di cui al successivo art. 4.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio di Chiari Servizi.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto i servizi sono caratterizzati da una necessaria unitarietà, pena un aggravio

economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione dei servizi stessi.

In ogni caso, si ritiene che la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, sia sufficientemente assicurata dalla possibilità di partecipazione in forma aggregata nonché dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici mediante il ricorso al subappalto.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di avvio del servizio.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata di 2 (due) anni alle medesime condizioni normative ed economiche offerte per il primo triennio. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.

I vincoli contrattuali saranno limitati alla prestazione del servizio per i 36 mesi certi, mentre per il biennio opzionale nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine di 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alla prestazione del servizio per il biennio opzionale. Il mancato esercizio dell'opzione entro il termine, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad **euro 2.303.500,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e all'art. 216, co.13 del Codice.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Solo nel caso di cooperativa sociale o di loro consorzi, **iscrizione** nel registro delle cooperative sociali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 406 del 28/04/1998, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea, per le seguenti categorie e classi:

Categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati – classe D o superiore.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad **€ 1.000.000,00** IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

b) Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, attestanti la affidabilità economica e finanziaria dell'Impresa. In caso d'associazione temporanea di imprese si ritiene sufficiente la presentazione da parte di ciascuna impresa della dichiarazione di 1 (un) istituto bancario o intermediario autorizzato con riferimento all'entità della rispettiva quota di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- **almeno un servizio** nel settore oggetto del presente appalto e analogo a quello relativo alla presente procedura (gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata), svolto negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, di durata non inferiore ad un anno ininterrotto, senza incorrere in gravi contestazioni, per una popolazione residente complessiva media annua non inferiore a 15.000 abitanti, anche non in un singolo Comune, di importo annuo minimo pari a **€ 400.000,00**.

- **oppure due servizi** nel settore oggetto del presente appalto e analogo a quello relativo alla presente procedura (gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata), svolto negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, di durata non inferiore ad un anno ininterrotto, senza incorrere in gravi contestazioni, per una popolazione residente complessiva media annua per ciascuno dei contratti affidati non inferiore a 10.000 abitanti, anche non in un singolo Comune, di importo annuo minimo pari a **€ 250.000,00**.

Si precisa che il numero di residenti si considera pari a quello risultate dal documento ISTAT rilevante la popolazione al 31 dicembre 2018 o da altre rilevazioni ufficiali della Pubblica amministrazione.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la presentazione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

b) Sistema di garanzia della qualità

b.1 Possesso di certificazione ISO 9001

Il concorrente deve presentare la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 inerente i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento e gestione dei centri di raccolta (o isole ecologiche) in corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando e regolarmente rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle norme sopra citate.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

b.2 Possesso di Certificazione ISO 14000 o EMAS

Il concorrente deve presentare la certificazione del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie UNI EN ISO 14001:2015, nel settore EA/IAF 24 o 39 oppure della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle norme sopra citate.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

A. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)**, nonché, nel caso di cooperativa sociale o di loro consorzi, l'iscrizione nel registro delle cooperative sociali di cui al **punto 7.1 lett. b)**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e comunque non inferiore al 40%.

B. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)**, nonché, nel caso di consorzio di cooperative sociali, l'iscrizione nel registro delle cooperative sociali di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità di cui al par. 7.1 (non è dunque consentito l'avvalimento per il requisito relativo all'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Se oggetto dell'avvalimento è il sistema di gestione della qualità o di gestione ambientale, il contratto di avvalimento deve prevedere la messa a disposizione delle risorse, delle condizioni, del know how, delle prassi e del personale qualificato nei controlli di qualità, compreso l'assoggettamento ai controlli ispettivi periodici dell'organismo di accreditamento terzo, dell'intero complesso organizzativo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara di cui al punto 3, e precisamente di importo pari ad € 46.070,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, , con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso IBAN IT 26 K 03069 54340 1 0000 0002 944;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali

documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a **segreteria@pec.chiariservizi.it** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del quinto giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte di cui al punto IV.2.2) del bando di gara.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegata alla Documentazione Amministrativa di cui infra.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La partecipazione è ammessa unicamente, **a pena di esclusione**, con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di ARIA S.p.A. (Società di Regione Lombardia), denominata «SINTEL», accessibile all'indirizzo internet <http://www.ariaspa.it>, menu «E-PROCUREMENT», sottomenu «Piattaforma SINTEL» oppure direttamente alla pagina <http://www.sintel.regione.lombardia.it/>.

a) La partecipazione alla gara e la presentazione dell'offerta avviene caricando la documentazione e l'offerta sulla Piattaforma con le modalità richiamate alla successiva lettera c);

b) con la Piattaforma sono gestite tutte le fasi della gara comprese la pubblicazione, la presentazione, la valutazione e l'ammissione degli Offerenti e delle offerte, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

c) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma ed ogni altra informazione utile per gli Operatori economici ai fini dell'accesso alla Piattaforma e al suo utilizzo per la presentazione dell'Offerta sono descritte e richiamate nell'apposito manuale all'indirizzo **<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>**, nella sezione «OPERATORE ECONOMICO».

d) per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:

- al numero telefonico al Numero verde 800.116.728 (Help Desk);

- all'indirizzo e-mail supporto@arcalombaria.it

Il plico deve pervenire, in modalità elettronica, entro le ore 17.00 del giorno 18/11/2019.

Il plico contiene al suo interno:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

Presentazione dell'Offerta

L'Offerta è presentata con l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

a) la mancata presentazione del Plico per l'Offerta mediante la Piattaforma o la presentazione con altre modalità sono cause di esclusione dalla gara;

b) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell'Offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni del plico già presentato purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, tuttavia:

- non sono ammesse integrazioni al plico recapitato, integrazioni o sostituzioni delle singole Buste interne al plico medesimo, ma esclusivamente la sostituzione integrale del plico già consegnato con altro plico;

- prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte, un Offerente può rinunciare alla propria Offerta ritirando l'Offerta già presentata in Piattaforma, mediante l'apposita procedura di rinuncia o annullamento presente sulla stessa Piattaforma;

- il plico eventualmente ritirato non può più essere presentato ma, se del caso, solo sostituito;

c) tutte le operazioni di cui alla lettera b) devono risultare da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla Piattaforma mediante «log di sistema» e devono essere consultabili dopo il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte per tutto il periodo di cui alla lettera h);

- d) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- e) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell'Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione;
- f) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della Documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio;
- g) le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti;
- h) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice dei contratti, per il periodo di cui al punto IV.2.6) del bando di gara;
- i) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta;
- l) il mancato riscontro alla richiesta di cui alla lettera i) è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa.

Sottoscrizione dell'Offerta e della documentazione

Si osservano le seguenti formalità:

- a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;
- b) l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta:
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;

- dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;

d) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e alla lettera b):

- mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si deve astenere dall'allegare copia del documento di riconoscimento;

- limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione. La presentazione del DGUE di cui al punto 15.2 da parte dell'Offerente singolo o di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione in quanto documentazione idonea ad esprimere la volontà di partecipare alla procedura.

B. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ferma restando la raccomandazione di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al par. 13, è costituita:

- a) dal DGUE, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
 - la qualificazione giuridica di cui al Capo 5;
 - i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 6;
 - il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 7;
 - le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari);
 - le condizioni relative all'avvalimento di cui al par. 8;
 - le condizioni relative al subappalto di cui al par. 9;
- b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
 - la documentazione sull'assolvimento dell'imposta di bollo per la presentazione dell'Offerta Economica;
 - la garanzia provvisoria di cui al par. 10;
 - la documentazione di presa visione dei luoghi di cui al par. 11;
 - l'attestazione di versamento del contributo all'ANAC di cui al par. 12;
- c) dalla eventuale documentazione accessoria

C. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:

- a) Le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione sulla Piattaforma, che l'Operatore economico scarica sui propri dispositivi personali, compila in relazione alle proprie condizioni specifiche, sottoscrive con le modalità di cui al precedente par. 13, e ricarica sulla stessa Piattaforma;
- b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al par. 13;

c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione e ai requisiti che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda, cooptati;

d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;

e) l'eventuale documentazione integrativa deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

D. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. dichiarazione bancaria di istituto bancario o intermediario autorizzato o documentazione idonea a comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria;
3. copia della certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2008 o altra documentazione idonea;
4. contratti di avvalimento;
5. atto di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione per Offerenti in forma aggregata già costituiti formalmente.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

6. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) relazione tecnico-descrittiva dei servizi offerti.

La relazione tecnico-descrittiva contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra i contenuti da valutare con i criteri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di cui alla tabella dei criteri di valutazione di cui al successivo par. 18, che si raccomandano di tenere in considerazione nella fase di redazione; l'Offerta tecnica deve altresì essere redatta tenendo conto del Capitolato Speciale d'appalto.

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi suddivisi in sub-elementi, elencati sinteticamente al punto 18.1 e specificati nel dettaglio come descritto nel seguito.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente par. 13.

La relazione tecnico-descrittiva deve consistere in un documento avente lunghezza massima di 40 pagine (solo fronte) formato A4, carattere Arial 10, interlinea 1 riga; da tali specifiche sono escluse copertina e sommario; la relazione tecnico-descrittiva deve essere obbligatoriamente redatta per punti, esattamente corrispondenti ai criteri e subcriteri di valutazione rappresentati nel presente disciplinare.

Il limite sopra indicato è da ritenersi inderogabile, a garanzia della parità delle condizioni di valutazione delle offerte. Pertanto, si precisa che la Commissione giudicatrice:

- qualora la relazione tecnica rispetti il suddetto limite, valuterà la stessa nella sua interezza;

- qualora la relazione tecnica dovesse superare il suddetto limite e, entro le prime 40 pagine, sia rinvenibile una trattazione completa degli aspetti progettuali fondamentali, valuterà esclusivamente le prime 40 pagine;

- qualora la relazione tecnica dovesse superare il suddetto limite e nelle prime 40 pagine non sia rinvenibile una trattazione completa degli aspetti progettuali fondamentali, la valutazione della Commissione dei criteri e subcriteri trattati dall'offerente nei limiti formali sarà circoscritta alle prime 40 pagine.

La documentazione eccedente i suddetti documenti non sarà oggetto di valutazione e pertanto non verrà presa in considerazione dalla Commissione di gara.

All'Offerta tecnica si applicano le seguenti condizioni:

a) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice dei contratti l'Offerta tecnica, non può prevedere varianti al servizio a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione;

b) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione:

- siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera a);

- prevedono soluzioni tecniche oppure un peggioramento del servizio rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;

- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile ai servizi oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

- sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già assentite e contenute nella documentazione a base di gara;

- interferiscono con sedimi di proprietà privata se non limitatamente a quanto già previsto o ammesso dalla documentazione posta a base di gara; sono fatte salve le eventuali maggiori occupazioni temporanee di suoli privati, con reperimento dell'assenso dei titolari e con costi esclusivamente a carico dell'aggiudicatario;

c) dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica;

d) l'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - comportare condizioni che comportino l'acquisizione di nuovi atti di assenso o in violazione delle prescrizioni imposte con gli atti di assenso già presenti;
- e) si applica la previsione di cui all'articolo 95, comma 14-bis, del Codice dei contratti, tuttavia se l'Offerta tecnica dovesse prevedere opere aggiuntive, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera pp), del medesimo Codice, esse costituiranno comunque un'obbligazione contrattuale in capo all'Offerente se aggiudicatario;
- f) se l'Offerta Tecnica, a giudizio dell'Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello disponibile e scaricabile dalla Piattaforma Telematica, sottoscritta digitalmente e poi caricata sulla Piattaforma, con le seguenti precisazioni:

- a) indicazione, in cifre e in lettere, del **ribasso percentuale** unico e incondizionato da applicare **sull'importo posto a base d'asta**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri;
- c) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, del loro importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'offerente, quale componente interna dell'importo sul quale è offerto il ribasso:
- oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 3.1, numero 2);
 - costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa);

d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera b), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo. Deve inoltre contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso indicato in lettere.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

A. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'Offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica, con i seguenti criteri:

	ELEMENTI E SUB ELEMENTI	PUNTEGGIO massimo
N1	Modalità di svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni minime del CSA	20
	Sub Criteri	

1.1	Piano tecnico gestionale di dettaglio per ogni servizio di cui al Capitolato Speciale di Appalto con la descrizione e numero di mezzi che si garantiscono per il servizio, attrezzature, personale impiegato nei singoli servizi, orari di lavoro e logistica dei turni, per ciascuna area del territorio comunale, con particolare riguardo al perseguimento di obiettivi di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire; riduzione degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti	10
1.2	Progetto di tracciamento in tempo reale sul territorio degli operatori in servizio durante la gestione delle attività e di reportistica alla Società	10
N2	Modalità di esercizio della clausola sociale e inserimenti lavorativi	14
	Sub Criteri	
2.1	Modalità di esercizio della clausola sociale per la salvaguardia del personale dei servizi utilizzati con il precedente appalto, evidenziando le previsioni di impiego del personale addetto ai diversi servizi con specificazione delle ore/anno d'impiego sui singoli servizi.	7
2.2	Valore tecnico quale esperienza, affidabilità e competenza della ditta partecipante nella gestione di lavoratori appartenenti alle categorie individuate dall'art. 4 comma 1 della legge L. 381/91. La valutazione sarà espressa sulla base del progetto inserimento lavorativo di personale svantaggiato, che comprenda: descrizione delle caratteristiche dei processi di reclutamento, valutazione, accoglienza e tutoraggio dei lavoratori svantaggiati impegnati sul servizio oggetto dell'appalto; composizione, professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo, anche in termini di esperienza professionale documentata tramite il numero, l'anzianità di servizio e la qualifica degli operatori di supporto attivati; altre informazioni ritenute significative.	7

N3	Migliorie dei servizi oggetto del CSA	14
	Sub Criteri	
3.1	Attivazione di un sistema, anche informatico, per la gestione delle richieste e degli interventi di emergenza relativi a mancati ritiri e/o abbandoni (pronto intervento) e lo scambio di informazioni con la stazione appaltante relative a questa attività	7
3.2	Progetto di miglioramento del servizio di guardiania al Centro Raccolta: proposte di miglioria relative alle modalità di esercizio del servizio, accoglienza, facilitazione dell'accesso e dello scarico all'utenza	7
N4	Progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale	8
	Sub Criteri	
4.1	Campagne di comunicazione e sensibilizzazione delle classi scolastiche delle scuole primarie e secondarie del Comune di Chiari coinvolte nella conoscenza delle tematiche di riduzione dei rifiuti e compostaggio domestico	4
4.2	Campagne di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza del Comune di Chiari sulle tematiche di riduzione dei rifiuti, riuso e di un progetto operativo che preveda la realizzazione di periodici mercatini dell'usato	4
N5	Gestione delle criticità (abbandoni, errati conferimenti)	7
	Sub Criteri	
5.1	Progetto di rilevazione, informazione, gestione, monitoraggio e registrazione degli abbandoni	7

N6	Riduzione dell'impatto ambientale dei servizi	7
	Sub Criteri	
6.1	Valutazione dell'impatto ambientale specifico dei mezzi: Numero automezzi utilizzati per i servizi operativi con motorizzazione non inferiore ad Euro 5 oppure a GPL o metano o elettrico sul totale degli automezzi impiegati sul territorio (non inferiore al 30% obbligatorio). Si precisa, che i mezzi dichiarati dovranno essere quelli effettivamente utilizzati; in caso di sostituzione o indisponibilità temporanea dei mezzi è consentito l'occasionale ricorso a mezzi di scorta. In corso del servizio potranno essere sostituiti unicamente con mezzi aventi caratteristiche migliorative.	7
	Totale	70

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

D. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:

a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2 di ANAC, per quanto non diversamente disposto dal presente Documento, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:

--- 6 in caso di preferenza massima,

--- 5 in caso di preferenza grande,

--- 4 in caso di preferenza media,

--- 3 in caso di preferenza piccola,

--- 2 in caso di preferenza minima;

--- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;

b) in parziale scostamento dalle Linee guida di ANAC, se il numero delle offerte ammesse:

--- è inferiore a 3 (tre), al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato;

--- è superiore a 10 (dieci), ai fini della celerità del procedimento e della miglior ponderazione nella valutazione delle offerte tecniche, che sarebbe attenuata e resa meno genuina dall'eccessivo numero di comparazioni nel caso di applicazione del confronto a coppie,

in luogo del confronto a coppie di cui alla lettera a), a ciascun sub-elemento di valutazione che costituisce l'elemento è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): A ciascuno degli elementi qualitativi della tabella, è attribuito un coefficiente con il ricorso all'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente

Assente/irrelevante

0,0

nessuna proposta o
miglioramento
irrelevante

c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione e per ciascun elemento non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$C(a)_i = P_i / P_{max}$$

Dove **C(a)_i** è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

P_i è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;

P_{max} è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione e per ciascun elemento non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 18.1; a ciascun singolo elemento di valutazione suddiviso in sub-elementi è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono.

e) per gli elementi suddivisi in sub-elementi se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 18.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei relativi sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).

All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo l'eventuale riparametrazione di primo livello di cui alla precedente lett. e) in ogni caso:

a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, è effettuata un'ulteriore riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta tecnica;

b) quanto alla soglia di sbarramento escludente relativamente all'Offerta tecnica pari a un punteggio assoluto complessivo di 40 (quaranta), si precisa che:

--- tale soglia di sbarramento produce i suoi effetti prima dell'eventuale riparametrazione di cui alla lettera a);

--- le Offerte tecniche che non superano la predetta soglia non accedono all'apertura dell'Offerta economica e sono estromesse dal proseguimento del procedimento di gara.

c) la riparametrazione di secondo livello di cui alla lettera a) è effettuata dopo la individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 21.

E. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

19.1 AMMISSIONE

Disciplina generale delle sedute di gara

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il responsabile del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala, se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;

- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non deve essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza del pubblico;
 - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
- l'eventuale procedimento di riscontro al soccorso istruttorio di cui al par. 14;
 - le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta tecnica di cui al par. 18;
 - l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al par. 22;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale.

Individuazione degli Offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In fase di prima ammissione sono o esclusi:

- a) senza che si proceda all'apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:
- è pervenuta dopo il termine perentorio previsto nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione degli Offerenti;
 - non contiene l'Offerta tecnica o l'Offerta economica oppure contiene l'Offerta economica all'interno dell'Offerta tecnica o all'interno della documentazione amministrativa;
- b) gli Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avalimento.

Cause di esclusione relative a requisiti o altri vizi irrimediabili

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 15, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara o dal presente Documento.

Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 19.1.2, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi dei punti o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;

b) in una o più d'una delle dichiarazioni:

- hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessionarie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;

- presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;

c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:

- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;

- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;

- assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;

- assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;

- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;

e) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;

f) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;

g) non hanno dichiarato di aver effettuato la presa visione dei luoghi oppure non l'hanno effettuata secondo le prescrizioni vincolanti di cui al par. 11;

h) non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione.

19.2 CONCLUSIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE

Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli Offerenti:

- a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

Elenco delle ammissioni e delle esclusioni

Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa:

- a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
- b) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, le esclusioni e le ammissioni sono rese note mediante la pubblicazione sul Profilo di committente entro 2 (due) giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e sono comunicate a tutti gli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2;
- c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta

In deroga a quanto previsto ai punti 18.1 e 18.2, se vi è un solo Offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di valutazione delle offerte nonché quelle di cui ai successivi Capo 20 e al Capo 21, sono omesse e la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e

alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al presente Documento. Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, anche con l'ausilio di altri soggetti competenti, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice di cui al Capo 20. In tal caso:

- a) non trova applicazione alcuna soglia di anomalia né alcuna soglia di sbarramento;
- b) l'eventuale verifica di cui al Capo 22 è effettuata se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice:

- a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice dei contratti; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
- b) è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).;
- c) una volta nominata, i relativi componenti sono resi noti mediante pubblicazione sul Profilo di committente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

21.1 GESTIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Apertura delle Offerte tecniche

Senza soluzione di continuità con le ammissioni di cui al par. 19, oppure con differimento ad altra data e ora:

- a) la Commissione giudicatrice:
 - procede, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli che contrassegnano o individuano gli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
 - dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.
- b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere

svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice.

Esame di merito dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'Offerta tecnica di cui al par. 16, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto di quanto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al par. 18;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti;
- c) sono escluse le offerte:
 - mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
 - che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità dell'Offerta tecnica oppure sono tali da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio aliud pro alio;
 - peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
 - in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive.

Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;

c) a verbalizzare i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica, ovvero la rappresentazione informatica delle stesse, sono allegate al verbale o riportate nello stesso.

Apertura delle Offerte economiche

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio, relativo alle sole Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di esclusione relative all'Offerta Economica.

Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo.

Valutazione dell'Offerta economica

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al paragrafo che precede, si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo.

Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice dei contratti, ottengono contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 24 su un totale di 100);

- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 56 su un totale di 100);

b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la seduta è sospesa e, in tal caso:

- gli atti sono rimessi al RUP al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti;

- è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica, da comunicare agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, per la definizione dell'esito del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse;

d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'Offerente che ha presentato la migliore offerta risultata prima nella graduatoria e la seduta pubblica è dichiarata chiusa;

e) le operazioni e gli adempimenti di cui al presente punto possono essere effettuati dalla Commissione giudicatrice oppure dal seggio di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

22.1 DISCIPLINA DELLA VERIFICA

Modalità di verifica delle giustificazioni

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, e **il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre**, si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.

A tal fine il RUP:

- a) richiede per iscritto all'Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) assegna un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle giustificazioni richieste;
- c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice o di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
- d) verifica in seduta riservata le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
- e) se ritiene le giustificazioni sufficienti ad escludere l'anomalia, procede alla conclusione del procedimento;
- f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
- g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione senza ulteriore adempimento;
- h) il RUP escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni se l'Offerente:
 - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla lettera b);
 - non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera g).

Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni

Se alla conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni:

- a) la miglior offerta classificatasi nella graduatoria risulta congrua, il RUP conferma la proposta di aggiudicazione già formulata;
- b) la miglior offerta risultata congrua è diversa da quella classificatasi prima nella graduatoria, il RUP formula una nuova proposta di aggiudicazione;
- c) in ogni caso la proposta di aggiudicazione avviene a favore della miglior offerta non giudicata anomala;

- d) risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
- e) se una o più d'una delle offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue, il RUP dispone la loro esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice dei contratti.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1 AGGIUDICAZIONE

Adempimenti preliminari

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante:

- a) verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, salvo che prima di tale termine l'approvazione sia assorbita dal provvedimento di aggiudicazione;
- c) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del motivo di cui al comma 4 dello stesso articolo) e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice;
- d) verifica d'ufficio attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera c).
- e) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- f) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante;
- g) in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e in caso di verifica negativa:
--- se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;

--- revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

--- procede, in tutti i casi, alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alla presente lettera g);

h) ai sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo, del Codice dei contratti, nel caso l'offerta oggetto della proposta di aggiudicazione non sia stata oggetto di verifica di congruità, verifica il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'articolo 97, comma 5, lettera d), richiedendo, se del caso, i documenti necessari a tale verifica.

Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso l'aggiudicazione:

a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;

b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al par. 6;

c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.

23.2 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura e alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura è riportato nel prospetto allegato agli atti di gara.

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

L'accettazione della presente condizione particolare di esecuzione deve essere espressamente dichiarata prima della stipula del contratto. Nel caso in cui la predetta dichiarazione a garanzia del rispetto degli impegni futuri non venisse resa, la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

Il progetto di servizio di cui al presente Disciplinare e al Capitolato Speciale di Appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 13 febbraio 2014 emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014, limitatamente ai punti ritenuti pertinenti (4.2.1 – personale; 4.3.2 – automezzi per la raccolta e il trasporto rifiuti; 4.4.3 – condizioni per la raccolta differenziata; 4.4.7 – rapporti periodici sul servizio).

L'accettazione della presente condizione particolare di esecuzione deve essere espressamente dichiarata dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto. Nel caso in cui la predetta dichiarazione non venisse resa, la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

25.1 CONTROVERSIE IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia

25.2 CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

26. NORME FINALI

26.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,

n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:

a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai gli articoli 86 e 87 del GDPR;

b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara;

d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;

e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei limiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;

f) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;

g) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, per conto della Stazione appaltante/la centrale di committenza citata in epigrafe, è stato individuato il seguente soggetto: Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Marco Salogni; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2.

h) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, responsabile del trattamento dei dati, per conto della Stazione appaltante/la centrale di committenza citata in epigrafe, è stato individuato il seguente soggetto: Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Marco Salogni; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta.

Il bando relativo alla presente gara, elaborato utilizzando i modelli in uso, è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data 9.10.2019.

Il Responsabile del Procedimento

Defendente Bergomi

Allegati

1. DGUE (documento di gara unico europeo per Operatori economici)
2. Modello di offerta economica
3. Dichiarazione di presa visione degli atti e dei luoghi
4. Prospetto del personale impiegato.